

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 10 - numero 1989 di mercoledì 23 luglio 2008

Regolamento REACH: chi deve applicarlo?

REACH mi riguarda? Una pratica brochure risponde a questo semplice quesito. Inoltre materiali informativi riguardo la notificazione a ECHA delle sostanze usate per attività di ricerca e sviluppo orientati ai prodotti e ai processi (PPORD).

Publicità

L'agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), un'agenzia che si occupa delle procedure di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche per garantirne l'armonizzazione in tutta l'Unione europea, ha pubblicato sul suo sito alcuni interessanti materiali, alcuni in italiano altri ancora in lingua inglese, relativi a procedure e novità in relazione al regolamento REACH.

---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

.

Abbiamo affrontato, in precedenti articoli sui materiali di orientamento REACH, la "Guida per gli utilizzatori a valle" e la "Guida per l'identificazione e la denominazione di sostanze in ambito REACH".

Tra gli altri documenti pubblicati figura anche una pratica brochure che presenta la nuova legislazione chimica comunitaria REACH e cerca di rispondere alla domanda: "**REACH mi riguarda?**".

Ricordate che REACH vi riguarda se:

- fabbricate o importate sostanze chimiche o miscele di sostanze chimiche (preparati);
- producite o importate articoli (ad esempio materiali edili, componenti elettronici, giocattoli o veicoli) che contengono sostanze inserite in un elenco di «sostanze estremamente problematiche» o che rilasciano sostanze durante la loro utilizzazione;
- trattate sostanze chimiche o elaborate preparati per l'utilizzazione finale (ad esempio prodotti di pulizia, vernici o oli per motori) o utilizzate professionalmente tali prodotti formulati.

Inoltre la brochure ricorda che se "fabbricate o importate una tonnellata o più all'anno di una qualunque sostanza chimica, **dovete preregistrare** la sostanza presso l'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) **tra il 1° giugno e il 1° dicembre 2008**. Se non rispetterete questi termini, non potrete continuare a produrre o a importare la sostanza sino a che non avrete presentato un fascicolo completo di registrazione. Tuttavia, se avrete effettuato la preregistrazione, potrete beneficiare dei termini di registrazione scaglionata secondo la sostanza e il tonnellaggio (2010, 2013 o 2018)".

Inoltre "se la vostra società utilizza sostanze chimiche dovrete applicare, in quanto «**utilizzatore a valle**», le misure di sicurezza che vi saranno comunicate dal vostro fornitore mediante una scheda informativa in materia di sicurezza o dovrete effettuare voi stessi la valutazione chimica di sicurezza".

Se invece "importate e formulate prodotti o articoli, informatevi sui vostri potenziali obblighi di registrazione".

Un'altra pubblicazione recente a cura di ECHA è il "Data submission manual 5: how to complete a technical dossier for registrations and PPORD notifications (release 1)".

Secondo il regolamento REACH le **sostanze usate per attività di ricerca e sviluppo orientati ai prodotti e ai processi** (PPORD) saranno esenti dalla registrazione se sono notificate all'Agenzia.

Il manuale offre dunque indicazioni su come preparare un incartamento tecnico per registrazioni e notificazioni di PPORD.

[Brochure informativa](#) sul regolamento REACH, in italiano (formato PDF, 221 kB).

"Data submission manual 5: how to complete a technical dossier for registrations and PPORD notifications (release 1)", in inglese (formato PDF, 1.1 MB).

Ulteriori informazioni sul regolamento REACH sono disponibili sul sito http://echa.europa.eu/reach/helpdesk/echahelp_it.asp.

Tiziano Menduto



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it